



TESTO UNICO INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Art. 35-undecies

Deroghe per i GEFIA italiani

Articolo abrogato dal d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47.

Abrogato dal 30 gennaio 2027 · versione 142

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico intermediazione finanziaria
Estremi	Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Parte	II — Disciplina degli intermediari
Titolo	III — Gestione collettiva del risparmio
Capo	I-ter — Disciplina dei soggetti registrati
Sezione	III — Disposizioni comuni e deroghe
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/testo-unico-intermediazione-finanziaria/art-35-undecies-deroghe-per-i-gefia-italiani/versione/142>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it